



COMUNICATO UFFICIALE N.263 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 238/AA al N. 242/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 238/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 306 pf 19/20 adottato nei confronti della società FERMANA FC S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

FERMANA FC S.R.L, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio calciatore tesserato Jibril MAO' MAHAD, in violazione all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e in relazione all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio Massimo CONTI, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante per conto della società FERMANA FC S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di euro 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società FERMANA FC S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 239/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 507 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Raimondo DE ANGELI e della società A.S.D. G.S.P. VIGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

RAIMONDO DE ANGELI, Presidente della società G.S.P. Vigo all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 2, comma 1, e 32, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 39, comma 2, delle N.O.I.F., per avere consentito la non veridicità o comunque per avere omesso di vigilare sull'autenticità delle sottoscrizioni del calciatore minorenni Luca Degliuomini e dei suoi genitori Antonello Degliuomini e Paola Ferrante, risultate effettivamente apocrife, apposte sui documenti di tesseramento in data 27.8.2017 e 21.9.2018, nonché in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per avere consentito o comunque per avere omesso di vigilare affinché il calciatore minorenni Luca Degliuomini partecipasse a cinque gare del Campionato Giovanissimi Provinciali nelle date del 24.2.2018, 9.3.2018, 13.3.2018, 24.3.2018 31.3.2018 e a cinque gare del Campionato Allievi Provinciali nelle date del 23.9.2018, 30.9.2018, 7.10.2018, 14.10.2018 e 21.10.2018 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

A.S.D. G.S.P. VIGO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raimondo DE ANGELI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. G.S.P. VIGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Raimondo DE ANGELI e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. G.S.P. VIGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 240/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 324 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Nello SCIRE', avente ad oggetto la seguente condotta:

NELLO SCIRE', allenatore di base della società SSD Città di Scordia, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33 comma 1 e art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1 delle NOIF, poiché nella stagione sportiva 2018/2019 pur non essendo regolarmente tesserato per nessuna società ha svolto le funzioni di allenatore in favore della S.S.D. Città di Scordia come emerge dalle distinte delle gare Carlentini – Città di Scordia del 29.10.18, Città di Scordia – S.Priolo del 5.11.18 e Megara Augusta – Città di Scordia del 12.11.18 tutte valedoli per Campionato Juniores Regionali under 19;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nello SCIRE';
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 mesi di squalifica per il Sig. Nello SCIRE';

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 241/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 439 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe COSTANZO e della società A.S.D. CENTRO POL. RAMACCA 1985, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE COSTANZO, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Centro Pol. Ramacca 1985, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dall'art. 39, comma 1, lettera f, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal C.U. n. 450 del 20/06/2018 pubblicato dalla L.N.D. – C.R. Sicilia per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un Tecnico abilitato quale responsabile della squadra Under 17 Provinciale partecipante al campionato organizzato dalla L.N.D. – C.R. Sicilia - Delegazione Provinciale di Catania;

A.S.D. CENTRO POL. RAMACCA 1985, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe COSTANZO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. CENTRO POL. RAMACCA 1985;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe COSTANZO e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CENTRO POL. RAMACCA 1985;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 242/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 736 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Saverio VILLANOVA e della società ASD NUOVA SANFELICIANA avente ad oggetto la seguente condotta:

SAVERIO VILLANOVA, Presidente della ASD NUOVA SANFELICIANA all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Verlezza Carmine, di sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nella gara ASD Nuova Sanfeliciano – Sporting Casapulla FBC valevole per il Campionato di Terza Categoria dell'11.11.17;

ASD NUOVA SANFELICIANA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Saverio Villanova, in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NUOVA SANFELICIANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 giorni di inibizione per il Sig. Saverio VILLANOVA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda più un punto di penalizzazione per la società ASD NUOVA SANFELICIANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina